Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 21.

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, sono prorogate di un anno a partire dal 10 marzo 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 22.

Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle classi 7ª-*bis* e 8ª dell'allegato *B* alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla classe 7ª-*bis*, dopo le parole: « guidatore scelto », sono aggiunte le parole: « guidatore filoviario »;

alla classe 8ª, sono soppresse le parole: « e filoviario ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23.

Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari;

l'indennità di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109;

l'indennità di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

l'indennità di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093;

sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1° gennaio 1957.

Art. 2.

Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di retribuzione derivanti dalla applicazione dell'articolo stesso, saranno aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Ai portieri autorizzati ad esercitare un altro mestiere nell'interno dello stabile, la retribuzione minima derivante dall'applicazione del precedente articolo potrà essere ridotta in misura non eccedente il 20 per cento.

Art. 3.

Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A tali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella.

L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sarà fatto con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Art. 4.

Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennità supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennità supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Art. 5.

Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, è dovuta una indennità di anzianità pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennità supplementari di cui all'art. 5 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).

Art. 6.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dello immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 7.

Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.

ALLEGATO.

Scala mobile
(valore del punto).

Portieri:

prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo) . . . . . L. 15,24

seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —) . . . . L. 13,10

Addetti alle pulizie:

prima zona . . . . L. 14,30
seconda zona . . . . » 12,30

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1958.
Scioglimento del Consiglio comunale di Napoli.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'andamento anormale della gestione del comune di Napoli, manifestato dal grave crescendo del disavanzo di bilancio, dalla eccedenza sistematica delle spese sui fondi stanziati e dal susseguirsi di atti in aperto contrasto con le procedure di legge, si è da lungo tempo imposto alla particolare attenzione degli Organi di vigilanza e di tutela i quali, pur nel rispetto dovuto all'autonomia locale, non hanno mancato d'intervenire ripetutamente nei riguardi della civica Rappresentanza, per cercare di indurla ad un maggior senso di misura e di responsabilità ed al più rigoroso rispetto della legalità nell'amministrazione della cosa pubblica.

A parte gli innumerevoli provvedimenti di annullamento di deliberazioni illegittime, assai frequenti sono stati i rilievi ed i formali richiami ad essa rivolti dal prefetto, che si sono naturalmente accentuati negli ultimi anni, a misura del progressivo peggioramento della situazione finanziaria dell'Ente e del perpetuarsi di un indirizzo amministrativo caratterizzato da irregolarità, disservizi ed inadempimenti sempre più diffusi.

Parallelamente, poi, con gli interventi prefettizi, non meno attenta e continua è stata l'azione correttiva e moderatrice esercitata dalla Commissione centrale per la finanza locale che, in sede di esame dei bilanci, nel disporre ogni possibile rimedio per contenere e fronteggiare il preventivato fabbisogno, ha, tutte le volte, fermamente richiamato l'attenzione della civica Amministrazione sulla insostenibile situazione della finanza comunale, rivolgendole le più vive esortazioni ad incrementare al massimo le entrate ed a limitare rigorosamente le spese.

Ma nè i provvedimenti repressivi, nè le raccomandazioni, nè i formali inviti dell'autorità sono valsi a modificare, in nulla, la linea di condotta della civica Amministrazione la quale, insofferente di controlli, convinta di potere prescindere dall'osservanza delle regole, anche le più essenziali, di corrente e corretta gestione della cosa pubblica ha continuato sulla via delle spese più indiscriminate e sproporzionate in ogni settore, trascurando, per contro, di potenziare adeguatamente i cespiti di entrata. Tutto ciò senza preoccupazione alcuna per il dissesto finanziario che ha portato allo stato di insolvenza della cassa comunale e che attenta, sempre più minacciosamente, alle condizioni di funzionalità ed alla vita stessa della civica Azienda. Tutte le obbligazioni contratte dal Comune con terzi ed i rapporti con gli enti ospedalieri, di assistenza, di ricovero sono inadempiuti con grave danno degli enti stessi e della loro funzionalità nonchè di parte della economia cittadina.

Tutta questa improvvida azione si è riflessa, nella sua più allarmante evidenza, nel disavanzo finanziario di oltre 33 miliardi di lire col quale il Consiglio comunale non si è peritato di deliberare — peraltro, ad esercizio inoltrato — il bilancio

preventivo del 1957, con una maggiorazione di oltre dodici miliardi rispetto al deficit, già gravissimo, dell'anno precedente.

Una così palese dimostrazione di assoluta noncuranza per le imprescindibili esigenze di contenimento della gestione economica dell'Ente non poteva non indurre questo Ministero, in adesione anche ad esplicito invito della Commissione centrale per la finanza locale, a disporre accertamenti ispettivi sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Napoli, al fine di individuare esattamente e rimuovere al più presto, a tutela dei vitali interessi del civico Ente, le cause più immediate di una così grave situazione.

E l'inchiesta espletata ha fornito la conferma più piena e sicura della irregolare ed improvvida azione pervicacemente svolta, in ogni ramo di servizio, da quella Rappresentanza elettiva tanto più deplorevole quanto maggiore avrebbe dovuto essere, nelle condizioni eccezionalmente gravi della finanza comunale, il senso di responsabilità degli amministratori nel reperimento delle entrate e nell'uso controllato del pubblico danaro

Ecco, in succinto e negli aspetti più salienti, il complesso quadro che le risultanze ispettive presentano della grave disamministrazione dell'Azienda comunale:

1) carenza di ogni concreta iniziativa, ad onta dei ripetuti ed anche formali inviti dell'autorità, per la rivalutazione dei redditi patrimoniali e, sopratutto, per l'incremento del gettito dei tributi, in genere troppo modesto e, nel settore dell'imposta di famiglia e di consumo, addirittura inadeguato alla effettiva capacità contributiva di parte della popolazione;

2) spese ingentissime, neppure coperte dalle entrate effettive di bilancio, per il personale, largamente inflazionato, mal utilizzato ed in continuo aumento per sempre nuove assunzioni, nonostante i rilievi della Prefettura, in ispregio ai rigorosi limiti posti dalla legge in materia;

3) inflazione di compensi per il personale medesimo, spesso di dubbia legittimità ed il più delle volte indebitamente cumulati,

4) prodigalità senza misura nell'assunzione di impegni di spesa, del tutto insostenibili e, di fatto, largamente inadempiuti, nelle presenti condizioni di bilancio, attraverso procedure spesso irregolari e senza coordinazione nè serio controllo dei provvedimenti adottati,

5) gestione illegale dannosa e caotica del servizio di somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, mediante uno « spaccio farmaceutico municipale », in contrasto con le vigenti norme sulle farmacie ed ostinatamente mantenuto nonostante gli inviti prefettizi a sopprimerlo, la cui disorganizzazione ha reso possibili abusi, procedure sospette e causate perdite di grandi quantità di prodotti;

6) irregolarità sistematiche nel settore dei lavori pubblici, ad onta dei numerosi rilievi del prefetto, specie per quanto concerne gli affidamenti degli appalti e le esecuzioni delle opere fuori delle formalità, delle cautele e dei controlli di legge,

7) arbitrî gravissimi nell'uso degli automezzi comunali e del relativo carburante, assegnati a gran numero di amministratori e di funzionari, fuori di ogni effettiva esigenza di servizio, senza controllo di percorsi e di consumo, con grave incidenza sulle finanze dell'Ente;

8) assoluta carenza dei dovuti interventi e del dovuto sostegno finanziario nei riguardi dell'Azienda tramviaria municipalizzata, con la più deplorevole insensibilità per le disastrose condizioni di fallimentare insolvenza nelle quali essa da tempo si dibatte, gravata di un passivo di ben dieci miliardi di lire, assolutamente incapace di far fronte alle pressanti richieste dei suoi innumerevoli creditori insoddisfatti.

Gravissime sono poi le difficoltà dell'Atan, persino in ordine alle occorrenze più essenziali ed indifferibili, quali il pagamento delle competenze al personale e l'ordinaria manutenzione del materiale rotabile e degli impianti, il cui progressivo deperimento costituisce una minaccia per la stessa sicurezza e per la regolarità del servizio, già ridotto su numerose linee e del quale è da temere, da un momento all'altro, la totale sospensione, con incalcolabile danno per la cittadinanza.

E non può tacersi di altre gravi emergenze che, seppure non investano la diretta responsabilità della Rappresentanza consiliare nel suo complesso, ma quella del sindaco o di singoli assessori, tuttavia costituiscono certo il naturale riflesso della carenza e della irregolarità dell'azione di quella, espressione anch'esse di un generale sistema di cattiva amministrazione nel quale le deficienze e le illegalità sono strettamente connesse ed interdipendenti.

Non possono, infatti, non essere menzionate:

a) le gravi irregolarità accertate nel servizio elettorale, dove moltissimi sono risultati i casi di cittadini, da più anni deceduti o definitivamente emigrati, ancora figuranti nelle liste degli elettori, mentre il più deplorevole disordine è emerso nella tenuta delle liste stesse, dello schedario e dei fascicoli personali, per l'omissione sistematica e generalizzata di adempimenti prescritti dalla legge, tanto che il prefetto, in base alle risultanze ispettive, ha proceduto, a' termini dell'art. 43 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla nomina di un commissario « ad hoc »,

b) la disastrosa situazione dell'ufficio anagrafico, nel quale molte migliaia di pratiche del censimento del 1951 giacciono ancora inevase, mancano del tutto le « cartelle di casa », i fogli di famiglia e le schede individuali sono, per la maggior parte, consunti, laceri, talora illeggibili, un'altissima percentuale di atti presenta irregolarità o sotto il profilo della tenuta del registro di popolazione o nei riflessi degli indispensabili collegamenti con l'ufficio elettorale, mentre sono tenuti inefficienti, dopo le ingenti spese sostenute dal Comune, gli impianti per la meccanizzazione del servizio,

c) la continua emissione di ordinanze e decreti sindacali che si sovrappongono all'attività degli organi deliberanti, sovente in contrasto con provvedimenti dell'autorità tutoria o con deliberazioni regolarmente approvate, sfuggendo, per loro natura, ai controlli ed alla pubblicità che la legge prescrive per queste ultime;

d) la prassi arbitraria della erogazione di somme cospicue prescindendo dai relativi atti deliberativi o, se adottati, ad onta della mancata approvazione tutoria dei medesimi;

e) la illegale gestione fuori bilancio ed extra tesoreria di ingenti fondi, di pertinenza del Comune, in parte ottenuti con l'applicazione, solo in apparenza volontaria, di vere e proprie tangenti sui mandati emessi a favore degli appaltatori e dei fornitori dell'Ente,

f) la distrazione dai fondi dell'ECA (sulla cui amministrazione, sottoposta per legge a sorveglianza del Comune, hanno avuto facile presa i metodi arbitrarî seguiti dalla civica Rappresentanza nella gestione della cosa pubblica, tanto da condurre anche qui ad una gestione commissariale) della somma di dieci milioni di lire che, assegnata dalla Prefettura all'Ente suddetto, con la specifica destinazione dell'assistenza ai danneggiati delle nevicate del 1956, è stata, invece, irregolarmente riversata al Comune ed erogata dal sindaco, « ad libitum », nel modo più incontrollato.

Il giudizio che deve darsi sull'operato degli organi preposti al Comune, non può, quindi, che essere interamente negativo: con la loro azione improntata al dispregio della legalità, alla facile erogazione del pubblico danaro, alla trascuratezza nel potenziamento delle entrate, alla elusione dei controlli di legge ed all'incauto perseguimento di obiettivi assolutamente sproporzionati alle possibilità finanziarie dell'Ente, essi hanno, per certo, pregiudicato in modo assai grave la situazione, già obiettivamente difficile del bilancio comunale, venendo meno al primo ed imprescindibile dovere dei pubblici amministratori che è quello di assicurare, almeno fino ai limiti delle effettive possibilità locali, le condizioni di vita dell'Ente amministrato, onde poter richiedere allo Stato le provvidenze obiettivamente indispensabili per integrare le anzidette possibilità

Ma la civica Rappresentanza ha dimostrato altresì, per più segni inequivoci, di non intendere di recedere da tale inammissibile indirizzo amministrativo.

A parte il nessun conto in cui essa ha tenuto, come si è fatto presente, i molteplici rilievi ed i richiami dell'autorità prefettizia, a parte la completa sua *inerzia di fronte* alle sollecitazioni rivoltele, nell'ambito dei poteri di tutela e, quindi, con gli effetti giuridici determinati dalla legge, dalla Commissione centrale per la finanza locale (in particolare: al formale invito, contestuale all'approvazione del bilancio 1956, a predisporre nei termini, per quell'anno, la revisione dei redditi imponibili per l'imposta di famiglia), una manifestazione ancor più grave, di resistenza ai legittimi richiami dell'Organo tutorio, è stata offerta dal Consiglio comunale di Napoli in occasione dell'esame dell'ordinanza della Commissione suddetta la quale, rilevata l'enormità del disavanzo figurante nel bilancio 1957, deliberato dal Consiglio, invitava quest'ultimo ad un approfondito riesame del bilancio stesso, sulla scorta dei molti rilievi e considerazioni analiticamente formulati nell'atto di rinvio.

La seduta consiliare, a parte le insinuazioni offensive espresse, con evidente spirito polemico ai fini politici, nei riguardi della Commissione centrale per la finanza locale, si concludeva, in adesione ad analoga proposta della Giunta municipale, con un totale rifiuto di prendere in considerazione l'invito dell'Organo tutorio, prescindendo del tutto dall'esame dei singoli punti dell'ordinanza, nonostante le gravi dichiarazioni del sindaco il quale rivelava all'assemblea che vari colleghi della Giunta e lo stesso Assessore alle finanze avrebbero ravvisato la possibilità di apportare al bilancio gran parte delle variazioni indicate dalla Commissione centrale ma di essersi egli imposto per la conferma integrale.

In tal modo, evidentemente, il Consiglio comunale, insieme alla risoluzione finale proposta dalla Giunta, veniva a ratificare, assumendone la corresponsabilità, anche tutta l'azione improvvida e tutte le ostinate omissioni di adempimenti essenziali, che nel bilancio non potevano non riflettersi, quale fondamentale atto indicativo dell'attività dell'Amministrazione, direttamente addebitabili alla Giunta stessa ed al sindaco.

La situazione, pertanto, si presenta con aspetti di estrema gravità, che postulano urgenti ed idonei interventi, tenendo conto che non si tratta, nel caso, di singole, se pur gravi, infrazioni alla legge, ma di tutto un complesso di irregolarità, di disservizi e di inadempienze che investono, con carattere di generalità e di sistematicità, i gangli più delicati e vitali della civica Azienda.

E al riguardo, in un estremo tentativo di riuscire a ricondurre nell'ordine e nella legalità l'azione della civica Rappresentanza, la Commissione centrale per la finanza locale, col provvedimento di approvazione del bilancio 1957 (adeguatamente dimensionato) ha rivolto all'Amministrazione nuovi formali inviti, particolarmente in ordine al potenziamento del gettito dell'imposta di consumo e di quello di famiglia, all'immediato esame dei conti consuntivi inevasi dal 1946 in poi, e il prefetto ha contestato singolarmente tutti gli addebiti emersi dall'inchiesta, con l'assegnazione di precisi termini per le deduzioni ed i provvedimenti occorrenti.

Una volta ancora però, si è dovuta constatare la sostanziale omissione, da parte degli Organi comunali, di tutti gli adempimenti prescritti dall'autorità, siccome essenziali e non più differibili nell'interesse della funzionalità del Comune.

Infatti mentre per buona parte delle contestazioni è mancata a termini scaduti, una qualsiasi risposta, le deduzioni pervenute per altre, quando non si limitano a generiche asserzioni di infondatezza degli addebiti, talora addirittura ritorti contro il Governo, denunciano, comunque, intendimenti chiaramente elusivi dei provvedimenti richiesti e dovuti.

Manca, quindi, nel comportamento dell'Amministrazione tutta, pur dopo gli ultimi formali interventi dell'autorità, ogni indizio di resipiscenza dall'indirizzo negativo finora seguito. Nessuna iniziativa per un più razionale rapporto tra le entrate e le spese, nulla per la organica sistemazione del personale e la regolamentazione delle competenze accessorie, nessun doveroso intervento, come l'urgenza richiedeva, nei riguardi dell'Azienda tramviaria, i conti consuntivi, indispensabili, oltre tutto, per una esatta valutazione della situazione finanziaria generale, non sono stati esaminati, la Commissione edilizia comunale, da mesi scaduta, non è stata ricostituita, lo «spaccio farmaceutico municipale» risulta tuttora in funzione, così come risultano ineliminate le molteplici altre irregolarità e deficienze riscontrate dalla inchiesta.

Si aggiunga che il Consiglio comunale, il quale, di fronte alle innumerevoli contestazioni investenti l'intero sistema di amministrazione e perciò, necessariamente, la sua competenza e la sua responsabilità di massimo organo del Comune, avrebbe dovuto dimostrare la più sollecita cura nei riguardi, almeno, dei più essenziali problemi aperti dalle risultanze ispettive, continua, invece, ad estraniarsene del tutto, trascurando anche adempimenti fondamentali, primo tra essi, l'esame del bilancio preventivo 1958, omesso ad esercizio in corso, e limitando la sua scarsa attività a semplici provvedimenti di ratifica di deliberazioni che la Giunta, esautorandolo, continua ad adottare sempre in gran numero, come risulta dagli argomenti all'ordine del giorno della sessione autunnale, iniziata, in contrasto con la legge solo nel dicembre scorso, nessuno dei quali, peraltro, è stato finora esaminato.

In tale stato di cose rivelandosi gli ordinari rimedi chiaramente inadeguati, ed oltre tutto, sommamente defatigatori per gli Organi di controllo, a rimuovere, in modo risolutivo, le cause della gravissima situazione determinatasi nel comune di Napoli, tenuto conto dell'organico disfunzionamento dei servizi comunali, dell'atteggiamento di intransigenza, di viva reazione e, per ultimo, di assoluta passività assunto e mantenuto dalla civica Rappresentanza nei riguardi degli ammonimenti, degli inviti e delle perentorie contestazioni dell'autorità di vigilanza e di tutela, attesa, d'altra parte, l'urgente necessità di porre una definitiva remora alla insana politica di progressivo indebitamento seguita dall'Amministrazione elettiva, che ha posto il civico Ente, e la dipendente Azienda tramviaria, nella impossibilità di far fronte ai suoi pressanti impegni, per assicurare il soddisfacimento dei pubblici servizi, questo Ministero ritiene che sia ormai indilazionabile, a tutela dei fondamentali interessi del comune di Napoli, l'adozione dell'estrema misura dello scioglimento di quel Consiglio comunale. La invocata misura è infine necessaria anche per gravi motivi di ordine pubblico che non potrebbe essere agevolmente tutelato in ritardo, quando il mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente e la cessazione del servizio filoviario e tramviario producessero grave fermento e prevedibili gravi reazioni.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale, si provvede, ai sensi dell'art. 323 testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, allo scioglimento di quella Rappresentanza consiliare ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del civico Ente, nella persona del prefetto dott. Alfredo Correra.

Roma, addì 8 febbraio 1958

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione elettiva del comune di Napoli, nonostante i reiterati interventi ed i formali richiami dell'autorità di vigilanza e di tutela, ha persistito in un'azione illegale e contraria alle regole essenziali di corretta e responsabile gestione della cosa pubblica, che ha gravemente compromesso la situazione finanziaria, già obiettivamente difficile, e la funzionalità stessa dell'azienda comunale;

Ritenuto, pertanto, che al fine di assicurare il ristabilimento della legalità, dell'ordine e della misura nel l'amministrazione del civico Ente, si renda indispensabile provvedere, nel pubblico interesse, allo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto dott. Alfredo Correra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(811)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Marco Tullio Cicerone nel bimillenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, n. 485, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Marco Tullio Cicerone nel bimillenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Marco Tullio Cicerone nel bimillenario della morte, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e intercalate su tutta la superficie del foglio francobolli.

La perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 25 × 31, il formato stampa di mm. 22 × 28.

La vignetta del francobollo è così costituita:

in una cornicetta lineare, bianca, quadrata, posta nella parte centrale del francobollo, spicca, su fondo pieno, l'effigie di Cicerone, vista di tre quarti, a mezzo busto; questa cornicetta è sovrapposta ad un fondino a mezza tinta contenuto nel formato rettangolare del francobollo; in alto del francobollo, sul fondino a mezza tinta, vi è la leggenda in carattere stampatello chiaro « Poste Italiane - Lire 25 »; in basso, disposta su due righe, in carattere stampatello chiaro, la leggenda « Cicerone » « 43 a. C. - 1957 ».

Il francobollo è stampato nel colore rosso.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido, agli effetti postali, a tutto il 31 dicembre 1958 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Registro n. 6 Ufficio riscontro poste, foglio n. 304. — SIGNORETTI

(762)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Emissione di nuovi francobolli della serie ordinaria, di un francobollo di posta pneumatica, di marche per trasporto pacchi in concessione e di un francobollo per espresso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1955, n. 142, che determina il tipo di carta in filigrana per la stampa dei valori postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 27 settembre 1957, con il quale sono state apportate modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche;

Riconosciuta l'opportunità di integrare con nuovi tagli di francobolli le emissioni esistenti, al fine di adeguarle alle odierne esigenze tariffarie;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dei seguenti francobolli:

a) tre francobolli ordinari, rispettivamente dei valori da L. 1, L. 50 e L. 90 della serie « Italia turrita », di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953;

b) un francobollo da L. 10, di posta pneumatica della serie in corso, tipo « Minerva », anno 1947, di cui al decreto Ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1947, n. 183;

c) tre valori per trasporto pacchi in concessione, nei tagli da L. 60, L. 90, L. 120, della serie 1953, di cui al decreto Ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1953;

d) un francobollo per espresso da L. 75.

Art. 2.

Con separato decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Registro n. 6 Ufficio riscontro poste, foglio n. 276. — SIGNORETTI

(763)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Filippino Lippi nel quinto centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, n. 861, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Filippino Lippi nel quinto centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Filippino Lippi nel quinto centenario della nascita, emesso nel valore da L. 25, è stampato in calcografia su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e intercalate su tutta la superficie del foglio francobolli.

La perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 24 × 40, il formato stampa di mm. 21 × 37.

La vignetta è così costituita: nel francobollo, di formato rettangolare, campeggia, in senso verticale, la riproduzione dell'autoritratto di Filippino Lippi, vista di tre quarti a mezzo busto, su fondino finissimo a piccoli tratteggi ondulati; in alto, nell'angolo a destra, sono disposte, su due righe, la leggendina e il valore del francobollo « Lire 25 », in basso, sul mezzo busto, disposte su due righe, sono la leggendina e le annualità commemorative « Filippino Lippi - 1457 1957 », in carattere stampatello pieno, in basso, in un rettangolino con fondino a tratteggio finissimo incrociato, è la leggenda in carattere stampatello chiaro « Poste Italiane ».

Il francobollo è stampato nel colore bruno giallastro.

Art 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido, agli effetti postali, a tutto il 31 dicembre 1958 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Registro n. 6 Ufficio riscontro poste, foglio n. 305. — SIGNORETTI

(764)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.
Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, che istituisce l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con sede in Avezzano;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1951

Visto il decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1954, relativo alla costituzione del Collegio sindacale del predetto Ente, per il triennio 1° ottobre 1954 30 settembre 1957;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Collegio sindacale dell'Ente medesimo per il triennio 1° ottobre 1957 30 settembre 1960,

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960, è così costituito:

Membri effettivi:

Biagioli dott. Giovanni, in rappresentanza della Corte dei conti;

Bruschi dott. Siro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Jovine dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Paladini dott. Gaetano, in rappresentanza della Corte dei conti;

Le Calze dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Crocetta dott. Dario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(749)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1958
Costituzione del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 18, lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) e *q*) della stessa legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visti i decreti Ministeriali del 13, 15 e 16 novembre 1957, con cui sono state costituite le Commissioni regionali per l'artigianato;

Visti gli atti relativi alla nomina dei presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato, effettuate a norma dell'art. 15, terzo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visto l'art. 16, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visti gli Statuti speciali per le Regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio;

Vista la legge regionale sarda 22 febbraio 1957, n. 3, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Vista la legge regionale valdostana 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato centrale dell'artigianato.

Esso è composto:

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi e Molise, on. avv. Remo Gaspari;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata, on. Claudio Merenda;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria, prof Oscar Principe;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Campania, on. Vittoria Titomanlio;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna, sig. Pietro Grigioni;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, cav. Giorgio Valmarin;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio, cav. uff. Tullio Albanesi;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria, comm. Emo De Juliis;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia, prof. Ugo Vaglia;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche, avv. Rodolfo Tambroni;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte, comm. Adriano Scoffone;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia, sig. Gaetano Guacci;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana, cav. Mario Puccioni;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria, cav. Ottavio Ottaviani;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Veneto, sen. Gerolamo Lino Moro;

dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato della Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta;

dai signori: gr. uff. Manlio Germozzi, dott. Raimondo Michetti ed ing. Fernando Vasetti, rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane;

dai signori: Vincenzo Berteletti, Ennio Grasso ed Emilio Guglielmino, rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori;

dal direttore generale dell'Artigianato e delle piccole industrie;

dal direttore generale dell'Istruzione tecnica;

dal dott. Vincenzo Firmi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dal dott. Giorgio Panusa, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dal dott. Felice Di Falco, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dal dott. Angelo Altarelli, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dal dott. Roberto Sica, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

dal prof. Paolo Albertario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dal dott Fernando Stoppani, in rappresentanza del Commissariato per il turismo;

dal dott. Emilio Ricci, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

dal presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali della istruzione tecnica;

dal presidente del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani;

dal dott. Luigi Folena, esperto in materia di credito artigiano, designato dall'Associazione bancaria italiana;

dal dott. Filippo Carlo Gargiullo, esperto in materia di credito artigiano, designato dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

dai signori: prof. Salvatore Esposito De Falco, prof. Siro Lombardini, prof. Riccardo Orestano, docenti universitari, e cav. Gabriele Lanfredini, esperti in materie concernenti l'artigianato.

Fanno parte del Comitato, in qualità di consultori:

l'assessore della Regione sarda, preposto agli affari dell'artigianato;

l'assessore della Regione siciliana, preposto agli affari dell'artigianato;

l'assessore della Regione Valle d'Aosta, preposto agli affari dell'artigianato;

l'assessore della provincia di Bolzano, preposto agli affari dell'artigianato;

l'assessore della provincia di Trento, preposto agli affari dell'artigianato.

Art. 2.

Il dott. Francesco Fusillo, del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario del Comitato centrale dell'artigianato e delle Sezioni previste dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e istituite dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Il dott. Marcello Carnevali e il dott. Giovanni Barberi, dello stesso Ministero, sono nominati vice-segretari del Comitato e delle Sezioni stesse.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui capitoli 37, 38 e 39 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1957-1958 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1958
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 167

(779)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1958.
Integrazione del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto in data odierna con cui viene costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Ritenuto che, nella Regione Trentino-Alto Adige, le due province di Trento e Bolzano hanno la competenza legislativa primaria che spetta alle altre Regioni a Statuto speciale in materia di artigianato;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Comitato centrale dell'artigianato:

il presidente della Commissione per la tutela e l'incremento della attività artigiana istituita con legge della provincia di Trento 9 maggio 1956, n. 8;

il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato istituita con legge della provincia di Bolzano 15 marzo 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1958
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 172

(780)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.
Approvazione del piano tecnico n. 481 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Cassano Murge (Bari).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 14 ottobre 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 481 relativo alla istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Cassano Murge (Bari) e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Casamassima di cui fa parte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nell'adunanza n. 657 del 27 dicembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Cassano Murge previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Casamassima di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 481 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Cassano Murge (Bari) ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Casamassima di cui faceva parte.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(758)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.
Approvazione del piano tecnico n. 486 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 18 ottobre 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 486, relativo alla istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Santa Maria Capua Vetere e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Caserta di cui faceva parte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 657 del 27 dicembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della

rete urbana autonoma nel comune di Santa Maria Capua Vetere previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Caserta di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 486 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Caserta di cui faceva parte.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(761)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 484 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Grumo Appula (Bari).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 23 ottobre 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 484, relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Grumo Appula (Bari) e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Modugno di cui fa parte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nell'adunanza n. 657 del 27 dicembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete autonoma nel comune di Grumo Appula previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Modugno di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 484 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Grumo Appula (Bari) ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Modugno di cui faceva parte.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(759)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 480 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Candela (Foggia).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 ottobre 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 480, relativo alla istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Candela (Foggia) e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Ascoli Satriano di cui fa parte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 657 del 27 dicembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Candela previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Ascoli Satriano di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 480 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Candela ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Ascoli Satriano di cui faceva parte.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(757)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 493 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 novembre 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 493, relativo alla istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Casalnuovo di Napoli e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Napoli di cui fa parte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nell'adunanza n. 658 dell'8 gennaio 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Casalnuovo di Napoli previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 493 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Casalnuovo di Napoli ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte.

Roma, addì 22 gennaio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(760)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1952, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli Enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Vista la comunicazione con la quale il Ministero del tesoro informa di essere venuto nella determinazione di procedere alla sostituzione del rag. Giovanni Culcasi, collocato a riposo, nella carica di sindaco del Consorzio nazionale produttori canapa, con il dott. Ettore Fiorillo;

Decreta:

Il dott. Ettore Fiorillo, direttore di divisione in servizio alla Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero del tesoro, sostituendo nella carica il rag. Giovanni Culcasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1958

Il Ministro: COLOMBO

(785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 (resa esecutiva con decreto Presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099).

Decisioni del Consiglio permanente

In ottemperanza all'art. 1 della Convenzione di Stresa sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione stessa, nel corso della sessione riunitasi a Vienna dal 26 al 27 giugno 1956, con gli atti riportati qui appresso, notificati il 24 gennaio 1958 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha deciso, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa il 1° giugno 1951 ed all'Aja il 18 luglio 1951, l'iscrizione nell'allegato *B* della Convenzione suddetta delle seguenti denominazioni di formaggi:

Gudbrandsdalsost . . . . (Decisione n. 29)
Noekkelost . . . . (Decisione n. 30)

Decision n. 29

The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June 26th to 27th 1956 — upon request of Norway and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention — had decided to include in Annex *B* of the same Convention the following denomination:

GUDBRANDSDALSOST

the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:

Name of the cheese: Gudbrandsdalsost
Name of the producing country: Norway
Type of the cheese: semi-hard cheese, heated, hard cheese; made from concentrated whey.
Category according to the Stresa Convention: B
Raw material: cow's milk; goat's milk; mixture of cow's; milk and goat's milk in the proportion of 88 to 12.
Additions: No additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: Block.
Weight of the cheese ripe for consumption from ½ to 4 kg
Dimensions: height from 10 to 21 cm.; lenght from 6½ to 13 cm.; width from 6½ to 13 cm.
Aspect of the rind: colour: light brown, dry, wax-film.
Openings: none
Curd: colour: light brown: texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter: according to national regulations: 35 %.
Water content from 12 to 20 %.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Supplementary observations:
Gudbrandsdalsost is a hard or semi hard cheese made of evaporated sweet whey with the addition of the adequate amount of cream in order to obtain a full cream cheese with the above indicated fat content.

Rome, January 18th 1958

The Chairman. MARIO SCAPACCINO

The Secretary: VITTORIO CERVI

Decision n. 30

The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June 26th to 27th 1956 — upon request of Norway and on the basis of the documentation submitted in accordance with art 5 of the Convention — had decided to include in Annex *B* of the same Convention the following denomination:

NOTA Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione del relativo formaggio

NOEKKELOST

the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:

Name of cheese. Noekkelost.

Name of the producing country: Norway.

Type of the cheese: pressed, heated; hard cheese.

Category according to the Stresa Convention: *B*.

Raw material: cow's milk.

Additions Cumin Seed and Cloves.

Shape of the cheese ripe for consumption: Low cylinder.

Weight of the cheese ripe for consumption from 8 to 15 kg

Dimensions: height from 10 to 14 cm.; diameter from 30 to 40 cm.

Aspect of the rind: colour: natural cheese colour or red; dry; wax-film.

Openings: plentiful; shape: irregular; size: top of a pin; rice.

Curd: colour: natural cheese colour; texture: cutting, aspect spices.

Minimum of fat content in the dry matter:

according to national regulations: 10+, 20+; 30+, 45+%.

Essential characteristics of the manufacture and the treatment·

Method of coagulation· rennet enzyme;

Salting: during manufacture, salt added to the curd; after manufacture; in the brine.

Rome, January 18th 1958

The Chairman: MARIO SCAPACCINO

The Secretary: VITTORIO CERVI

(543)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 435, l'ex capitano Rao Torres Bruno fu Gaetano, classe 1902, da Torino, distretto Torino, è incorso nella perdita *de jure* delle sottonotate decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito, a decorrere dal 25 maggio 1956:

medaglia d'argento al valor militare « sul campo », concessagli con regio decreto 24 luglio 1936,

medaglia d'argento al valor militare, concessagli con regio decreto 2 luglio 1943.

(734)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2083 del 7 febbraio 1958, il dott. Giuseppe Chiatellino è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo.

(739)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del fiume Panaro, sito in comune di Pavullo (Modena).

Con decreto 26 ottobre 1957, n. 117, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale sito lungo la sponda sinistra del fiume Panaro, in comune di Pavullo (Modena), segnato nel catasto dello stesso Comune ai fogli 12 e 16, mappali 1410 *b*, 1410-*d*; 1416 *a* e 1414, della superficie di ettari 5 87 52 ed indicato nelle planimetrie 1° agosto e 11 ottobre 1956, in scala 1·2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Modena, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(719)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tizzani Secondo, già esercente in Valenza Po, viale Dante n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 724-AL.

(714)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gobbi Fulvio, già esercente in Valenza Po, via San Salvatore n. 14.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 580-AL.

(736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Gravina (Bari), di complessivi ettari 338 10 40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1280 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 276 del 30 novembre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta POMARICI SANTOMASI Francesca fu Michele e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 21 960 696 (lire ventunomilioninovecentosessantamilaseicentonovantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 21.954 236 già liquidato con decreto Presidenziale 1° marzo 1955 (pubblicato per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 107 del 10 maggio 1955).

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art. 1. - superficie: Ha 553 50 00
Art. 2. - superficie: Ha 338 02 40

Allegato 1

Foglio 71 - part. 132, superficie: Ha 14 20 00
1° corpo - totali, superficie: Ha 120 66 30
Foglio 129 - part. 7, qualità: pascolo

Riepilogo generale:

1° corpo - superficie: Ha 120 66 30
Totali - superficie: Ha 338 02 40

Corrige

Art. 1. - superficie: Ha 553 58 00
Art 2. - superficie: Ha 338 10.40

Allegato 1

Foglio 71 - part. 132, superficie: Ha 14 28 00
1° corpo - totali, superficie: Ha 120 74 30
Foglio 129 - part. 7, qualità: pascolo arborato

Riepilogo generale:

1° corpo - superficie· Ha 120.74 30
Totali - superficie: Ha 338 10 40

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 17 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Giraudo Pietro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 31 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ventura Carmela — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 590 — Data: 20 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Pillitteri Filippo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 11 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giannelli Gemma Italia di Giovanni e Pansini Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 106 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3387 — Data: 14 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Granato Ilario fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 — Data: 15 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Marchisio Antonio fu Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 15 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4592 — Data: 8 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lanciello Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data: 5 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Spinelli Giacomo fu Vito — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data: 24 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bernardini Alfredo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 73.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 gennaio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 14 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	649,79	624,80	624,70	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	636,25	636 —	637 —	638,25	637,10	635,60	638,25	636,50	636,50	637,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,79	145,795	145,75	145,80	145,8025	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,35	90,35	90,36	90,39	90,30	90,35	90,37	90,35	90,34	90,35
Kr. N.	87,37	87,35	87,38	87,38	87,35	87,40	87,385	87,40	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,40	120,385	120,375	120,41	120,40	120,45	120,40	120,40	120,37	120,35
Fol.	164,52	164,41	164,39	164,41	164,35	164,70	164,40	164,50	164,43	164,42
Fr. B.	12,50	12,525	12,525	12,5275	12,525	12,50	12,526	12,53	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,20	148,22	148,22	148,215	148,15	148,10	148,23	148,20	148,25	148,25
Fr. Sv. acc.	142,37	142,37	142,39	142,395	142,33	142,45	142,39	142,40	142,40	142,35
Lst.	1748,65	1748,25	1748,50	1748,75	1747,75	1749,25	1748,625	1748,50	1748,125	1748 —
Dm. occ.	148,55	148,48	148,505	148,50	148,40	148,50	148,505	148,50	148,49	148,75
Scell. Aust.	23,99	23,985	23,98	23,9925	23,99	24 —	23,99	24 —	23,98	23,99

Media dei titoli del 14 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,30
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	82,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,575
Id. 5 % 1936	96,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,15

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	638,25
1 Franco svizzero lib.	145,799
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	120,405
1 Fiorino olandese	164,405

1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,222
1 Franco svizzero acc.	142,392
1 Lira sterlina	1748,687
1 Marco germanico	148,502
1 Scellino austriaco	23,991

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria,

Decreta:

Art 1.

Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria:

Concorsi nei ruoli delle carriere direttive

1. - Concorso a quarantacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza,

2. - Concorso a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui tre posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n 2241;

3. - Concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

4. - Concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Concorsi nei ruoli delle carriere di concetto

5. - Concorso a centocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

6 - Concorso a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

7. - Concorso a sessantotto posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette,

8 - Concorso a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Art 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato per ciascun concorso:

Concorsi nei ruoli delle carriere direttive

1 - Concorso a quarantacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza:

laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano,

b) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell art 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n 1604

2 - Concorso a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato. Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato

3. - Concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette:

laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero laurea di ingegnere chimico

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando le lauree anzidette siano state conseguite entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, innanzi citato.

4 - Concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

laurea in ingegneria conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, innanzi citato

Al concorso di cui al n 1 del presente articolo possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado

Concorsi nei ruoli delle carriere di concetto

5 - Concorso a centocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

6. - Concorso a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

diploma di maturità classica e scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale, degli Istituti tecnici dello Stato italiano

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico

7. - Concorso a sessantotto posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell Amministrazione delle dogane ed imposte indirette

diploma di maturità classica, e scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero.

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici,

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici,

c) diploma di Istituto tecnico (sezione fisico matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico

8 Concorso a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali·

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n 889, ovvero·

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923,

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n 969

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Ai concorsi di cui ai numeri 5, 6 e 7 del presente articolo possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art 3.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi nei ruoli delle carriere direttive gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono aver compiuto il 18° anno di eta e non oltrepassato il 30°.

Per partecipare ai concorsi nei ruoli delle carriere di concetto gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di eta e non superato il 26° Possono essere ammessi a partecipare a detti concorsi delle carriere di concetto gli aspiranti che non abbiano superato il 28° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto nel presente bando per tali concorsi, siano forniti di un diploma di laurea.

Tutti i suddetti limiti di eta sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, piu un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni·

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualita di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranita dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952 n 137),

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui al precedente n 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purche complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, in servizio al 18 giugno 1953 ai sensi della legge 16 aprile 1953, n. 409,

5) ai candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di eta, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949 n 178

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40,

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di eta è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni sin-

gole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 9) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso — Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, devono far pervenire la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, entro due mesi dalla data in cui il Ministero della pubblica istruzione pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità del concorso a ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti ai concorsi delle carriere di concetto potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Gli aspiranti al concorso per chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette dovranno produrre, inoltre, un certificato in carta legale attestante i voti conseguiti nell'esame finale di laurea e nei singoli esami speciali.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) dal notaio, dal sindaco, dall'ufficiale di stato civile, dal segretario della Procura della Repubblica, dal capo di istituto scolastico statale, dall'ufficiale sanitario, dal medico provinciale e dal medico militare non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti o quello già inquadrato prima della scadenza del termine utile di cui all'art. 4, nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 221 dovranno produrre, oltre ai documenti fin qui elencati un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto o assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 14 del regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipen

denti statali di ruolo e non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 6, i seguenti documenti·

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172 ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc , di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali e stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l aspirante ha contratto l'invalidita, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n ' 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o gia inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bol-

lata da L 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dall Amministrazione competente, contenente la votazione riportata,

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, su carta bollata da L 100, rilasciato dall Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

y) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio,

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art 9

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale

Art 10

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali nonchè di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

I candidati del concorso ad ingegnere nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali che sono aiuti o assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma relativo al concorso al quale hanno preso parte

Le prove scritte e pratiche dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo per i concorsi nei ruoli delle carriere direttive in Roma e per i concorsi nei ruoli delle carriere di concetto in Roma e presso le Intendenze di finanza della Repubblica che saranno indicate nel decreto stesso.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo soltanto in Roma

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche e quelle orali saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte, pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e pratiche e del voto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Ai candidati dei concorsi di ingegnere nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, i quali siano aiuti od assistenti universitari, sarà attribuita una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi

Art 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Sulle eventuali contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice

Art 13

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 181. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quarantacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
1) diritto civile e nozioni di procedura civile;
2) diritto commerciale,
3) diritto penale.

Parte seconda:
1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:
1) economia politica,
2) scienza delle finanze;
3) nozioni sul sistema tributario italiano.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma

1) geodesia e topografia:
enunciati fondamentali della geodesia pratica,
coordinate geografiche sferoidiche, sferiche e piane,
sistemi di proiezione del geoide, proiezioni cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme,
strumenti topografici, verifica, correzione ed uso,
rilevamento planimetrico e altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative,
principi generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea,
calcolo di aree di figure piane,
divisione di aree e rettificazione di confini;
compensazione degli errori

2) economia ed estimo
elementi della teoria del valore in rapporto alle stime,
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime,
la teoria generale delle stime immobiliari e i metodi di stima,
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili dei terreni agrari;
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali · (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc),
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano,

3) costruzioni:
elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
travi reticolate, travi continue, archi e telai,
nozioni sui sistemi elastici.
strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati - fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione, composizione delle malte e dei conglomerati,

4) idraulica:
idrostatica ed idrometria,
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative,
utilizzazione delle acque - bacini di ritenuta - dighe - canali di irrigazione e canali industriali, opere d'arte relative e loro calcolazione,
nozioni sui motori idraulici,

5) elettrotecnica
nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell energia elettrica,

6) legislazione:
disposizioni del codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni,
cenni fondamentali di diritto pubblico,
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici,
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano,
nozioni di statistica,

7) lingua straniera
il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

L'esame consterà di quattro prove pratiche e scritte e di una orale in base al seguente programma

Prove pratiche e scritte

1) Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti
2) Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti
3) Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica
4) Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prova orale

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima (fisica tecnica elettrotecnica):
1) termometria e calorimetria Unità di misura Combustibili Potere calorifico e rendimento della combustione. Variazioni di volume termiche Cambiamenti di stato,
2) principi della termodinamica Gas perfetti e gas reali. Vapori saturi e vapori surriscaldati Generatori di vapore. Motori e turbine a vapore Motori a scoppio e a combustione interna Macchine frigorifere Regola di Gibbs e diagrammi di equilibrio tecnico. Distillazione,
3) principi fondamentali di elettrotecnica. Unità di misure elettriche Macchinari per la produzione, trasformazione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica Linee e reti di distribuzione. Misure elettriche. Elementi sull'energia raggiante Elementi di radiotecnica.

Parte seconda (tecnologia industriale):
1) principi generali sulla fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto Materie prime, apparecchi e processi Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi,
2) principi generali sulla fabbricazione dello zucchero e della birra,
3) principi generali sulla estrazione e raffinazione degli olii di semi,
4) principi generali sulla distillazione, raffinazione, piroscissione, idrogenazione degli olii minerali,
5) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica,
6) produzione e distribuzione del gas illuminante Estrazione ed utilizzazione dei sottoprodotti;
7) produzione delle fibre tessili e artificiali (rajon).

Parte terza (economia ed estimo industriale):

1) principi sull'organizzazione produttiva degli opifici con esempi tratti dalle industrie degli olii di semi, dello zucchero, dell'energia elettrica e del gas;

2) criteri generali di valutazione degli impianti industriali,

3) bilanci economici delle industrie. Cenni sui costi di produzione.

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sul seguente programma

1) nozioni generali di chimica inorganica ed organica Nozioni sulla composizione chimica, preparazione ed applicazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di quelli affini e derivati,

2) cenni sul sistema tributario e, piu specialmente, sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione,

3) ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare;

4) nozioni di contabilità generale dello Stato,

5) nozioni fondamentali di statistica,

6) traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza·

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, vertera anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed alle imposte straordinarie di guerra;

2) nozioni sulla contabilità commerciale,

3) nozioni di statistica

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successione, alle tasse di bollo ed alla amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;

3) principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni di statistica.

ALLEGATO 7

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sessantotto posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:

1) nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie) con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale;

2) nozioni di statistica commerciale;

3) cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione,

4) conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

ALLEGATO 8

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentacinque posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

1) trigonometria:

trigonometria piana, formule fondamentali Risoluzione dei triangoli, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

2) topografia:

strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative,
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;

3) disegno topografico:

scala di proporzione; segni convenzionali,
piani quotati con curve di livello, profili del terreno secondo una data linea;
copia e riduzione di disegni:

4) economia ed estimo:

nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime,
metodi di stima,
stime dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari,
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc),
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano,

5) costruzioni:

sollecitazioni semplici e formule relative;
cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta,
applicazioni delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommar di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione;

6) legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 9

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . .) via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso a n. .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi· laurea in . . oppure diploma di . .) conseguito presso l'Università o l'Istituto o la Scuola di .
in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . li . . 195 . .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di eta previsto dal bando, abbiano titolo che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente; militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali, dipendente dell'I R.C E ; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perche riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ai posti di segretario provinciale generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Cuneo e di Varese; di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Pavia, Genova, Palermo; di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Adria (Rovigo), Afragola (Napoli), Lodi (Milano), Torre del Greco (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851,

Decreta.

Art 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario provinciale generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Cuneo e di Varese, di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di Pavia, Genova, Palermo, di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Adria (Rovigo), Afragola (Napoli), Lodi (Milano), Torre del Greco (Napoli).

Art 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali,

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie i quali tutti si trovino nelle condizioni previste e abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n 748

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda, redatta su carta da bollo da lire 200 e corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonche i titoli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art 2 debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì.

il luogo e la data di nascita,

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

la loro immunità penale o le condanne eventualmente riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai predetti aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualita di capo ripartizione e vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura,

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile,

4) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*), dell'art. 2 utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dello accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario,

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, qualora occorra Quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale essi, erano allegati, ma unendo ad ogni domanda gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 31 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(778)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1958 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 3 del 15 febbraio 1958 è stato indetto un concorso per esame a dodici posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili riservato — ai sensi dell'art 9, lettera *a*), della legge 19 luglio 1957, n 588 — agli impiegati dei ruoli ordinari degli Archivi stessi forniti della laurea in giurisprudenza

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nel predetto Bollettino ufficiale.

(647)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il decreto prefettizio n. 27484 del 1° luglio 1956, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1.	Santorelli Giancarlo	punti	55,778	su 100
2	Moroni Antonio	»	54,830	»
3	Grossi Clemente	»	54,760	»
4	Cerri Alessandro	»	53,946	»
5.	Zani Pietro	»	53,449	»
6	Testa Paolo	»	53,143	»
7	Stella Lucio	»	52,550	»
8	Vecchi Tancredi	»	52,300	»
9.	Suardi Eugenio	»	52,240	»
10.	Sala Arveno	»	52,045	»
11.	Cella Sergio	»	51,978	»
12.	Valoti Luigi	»	51,971	»
13.	Tintori Celeste	»	51,640	»
14.	Personeni Renato	»	51,638	»
15.	Gregis Davide	»	51,493	»
16.	Gilardi Franco	»	51,461	»
17	Pizzetti Carlo	»	51,409	»
18.	Toni Enzo	»	51,255	»
19	Ferretti Ezio	»	51,132	»
20	Nizzoli Adriano	»	51,103	»
21.	Sarno Giorgio	»	51,045	»
22.	Zonca Giuseppe	»	50,987	»
23.	Mussita Gerardo	»	50,965	»
24	Carrara Domenico, classe 1908	»	50,898	»
25.	Russi Giuseppe	»	50,878	»
26.	Morali Carlo	»	50,534	»
27.	Raineri Alfredo	»	50,505	»
28.	Foracchia Arturo	»	50,265	»
29.	Bianchi Giovanni	»	49,701	»
30.	Faconti Alessandro	»	49,540	»
31.	Voltini Latino	»	49,511	»
32	Calzolari Luciano	»	49,420	»
33	Pata Pasquale	»	49,370	»
34.	Saurgnani Evenzio	»	49,309	»
35	Ortelli Giovanni	»	49,280	»
36.	Carlotto Luigi	»	49,272	»
37.	Maggioni Gaetano	»	49,077	»
38.	Fustinoni Mario	»	48,961	»
39.	Farnocchia Giuliano	»	48,938	»
40	Merelli Mario	»	48,929	»
41.	Mazza Giandomenico	»	48,804	»
42.	Lorenzi Giuseppe	»	48,725	»
43	Biglioli Angelo	»	48,647	»
44.	Panigada´ Vittorio	»	48,556	»
45	Ongaro Brunetto	»	48,477	»
46.	Montefalcone Mirco	»	48,465	»
47.	Ceroni Casimiro	»	48,430	»
48.	Melandri Biagio	»	48,409	»
49.	Zocchia Giuseppe	»	48,239	»
50.	Vitali Pier Vincenzo	»	48,235	»
51.	Mazzoleni Osvaldo	»	48,224	»
52.	Lamura Riccardo	»	48,202	»
53.	Ruggeri Giovanni	»	48,079	»
54	Personeni Romeo	»	48,077	»
55.	Zilioli Luigi	»	47,903	»
56.	Giambarini Luigi	»	47,878	»
57.	Gandolfi Luigi	»	47,709	»
58.	Cugini Carlo	»	47,545	»
59.	Milani Pietro	»	47,537	»
60.	Santi Ettore	»	47,500	»
61.	Andreatta Ettore	»	47,485	»
62.	Berera Giuseppe	»	47,238	»
63.	Cappato Enio	»	47,210	»
64.	Almansi Guido	»	47,187	»
65.	Carnazzi Giuseppe	»	46,943	»
66.	Pizzi Lizzardo	»	46,869	»
67.	Scandella Cesare	»	46,668	»
68.	Maccari Luigi	»	46,644	»
69	Morandini Gino	»	46,614	»
70	Lacignati Sergio	»	46,600	»
71.	Crusi Antonio	»	46,574	»
72.	Pammelati Alberto	»	46,572	»
73.	Jori Pietro	»	46,544	»
74.	Maggi Eliana	»	46,500	»
75.	De Petri Aldo	»	46,327	»
76	Signinolfi Luigi	»	46,181	»
77	Janniello Gerardo	»	46,124	»
78.	Orlandi Loredano	»	46,035	»

79.	Merico Gustavo	punti 45,940	su 100
80.	Frosio Giosuè	» 45,773	»
81.	Tagliabue Arnaldo	» 45,738	»
82.	Manfredi Giovanni	» 45,692	»
83.	Zanotti Carlo	» 45,594	»
84.	Valsecchi Lodovico	» 45,582	»
85.	Bosio Vincenzo	» 45,332	»
86.	Pedrini Aldo	» 45,318	»
87.	Marri Mario	» 45,222	»
88.	Camplani Gianfranco	» 45,077	»
89.	Agliardi Manlio	» 45,040	»
90.	Bonfichi Enrico	» 44,996	»
91.	Ciatti Sergio	» 44,993	»
92.	Rinaldi Mario	» 44,953	»
93.	Ferri Luigi	» 44,840	»
94.	Carrara Domenico, classe 1922	» 44,812	»
95.	Pesenti Compagnoni Mario	» 44,573	»
96.	Borlenghi Vasco	» 44,560	»
97.	Ceresa Ferruccio	» 44,500	»
98.	Nava Carlo	» 44,449	»
99.	Capriolo Enrico	» 44,113	»
100.	Locatelli Giuseppe, ex combattente	» 44,045	»
101.	Chiodo Giuseppe	» 44,045	»
102.	Zagnolo Ignazio	» 43,966	»
103.	Cassinelli Carlo	» 43,812	»
104.	Giorgio Luciano	» 43,682	»
105.	Bertazza Antonio	» 43,094	»
106.	Monforte Mariano	» 42,946	»
107.	Agudio Francesco	» 42,683	»
108.	Peduto Giovanni	» 42,500	»
109.	Leonardi Emilio	» 42,487	»
110.	Marchesini Alfonso	» 42,388	»
111.	Zanichelli Quirino	» 42,120	»
112.	Di Maio Angelino	» 42,063	»
113.	Bettani Pietro	» 42,039	»
114.	Liberati Zeno Antonio	» 41,970	»
115.	Costa Barbè Carlo	» 41,681	»
116.	Crupi Giuseppantonio	» 41,550	»
117.	Vigliotti G Franco	» 41,136	»
118.	Nobilini Ettore	» 41,050	»
119.	Perini Ugo	» 40,977	»
120.	Sidari Fortunato	» 40,473	»
121.	Campagnoli Evaristo	» 40,269	»
122.	Mazzocchi Alberto	» 39,982	»
123.	Apolito Attilio	» 39,227	»
124.	De Cobelli Pierluigi	» 39,145	»
125.	Simonato Silvio	» 39,034	»
126.	Lussana Alessandro	» 39,000	»
127.	Berruti Alvaro	» 38,927	»
128.	Arcellaschi Aldo	» 38,895	»
129.	Daina Vincenzo	» 38,868	»
130.	Mincione Alfredo	» 38,772	»
131.	Parisini Cornelio	» 38,601	»
132.	Passera Antonio	» 38,500	»
133.	Cavallo Giulio	» 38,275	»
134.	Alberti Gianfranco	» 38,058	»
135.	Franchina Bruno	» 37,886	»
136.	Pricca Elio	» 37,781	»
137.	Battesimo Bettino	» 37,696	»
138.	Lucianò Bruno Antonio	» 37,542	»
139.	Atropia Giuseppe	» 37,287	»
140.	Cheli Mario	» 37,028	»
141.	Mantovani Umberto	punti 36,500	su 100
142.	Marturano Giovanbattista	» 35,440	»
143.	Riggi Calogero	» 35,343	»
144.	Trotta Ennio	» 35,272	»
145.	Delaiti Mario	» 35,000	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legale della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 3 febbraio 1958

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto di pari data n. 2829, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1955;

Viste le domande dei concorrenti e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Santorelli Giancarlo: Gazzaniga;
2) Moroni Antonio: Pontirolo Nuovo;
3) Grossi Clemente: Torre Boldone-Gorle;
4) Cerri Alessandro: Calvenzano Misano Gera d'Adda;
5) Zani Pietro: Casirate d'Adda-Arzago d'Adda;
6) Testa Paolo. Fiorano al Serio;
7) Stella Lucio· Castelli Calepio;
8) Vecchi Tancredi: Cividate al Piano;
9) Suardi Eugenio: Pontida;
10) Sala Arveno: Castione della Presolana;
11) Cella Sergio: Sedrina-Ubiale Clanezzo;
12) Valoti Luigi: Cortenuova;
13) Tintori Celeste: Oltre il Colle;
14) Personeni Renato: Torre de' Busi-Monte Marenzo;
15) Gilardi Franco: Torre Pallavicina;
16) Pizzetti Carlo: Predore;
17) Ferretti Ezio: Gandellino;
18) Nizzoli Adriano: Taleggio-Vedeseta;
19) Sarno Giorgio: Vigolo-Parzanica.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legale della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 3 febbraio 1958

Il prefetto: CELONA

(707)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.